

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA

- SEZ. DI CATANIA -

Ricorso

Nell'interesse della

Dott.ssa **MARIA MAGNANO**, nata a RAGUSA, Prov. (RG), il 02/06/1990, residente in GIARRATANA, Prov. RG, CAP 97010, in Via E. DE AMICIS, 76, C.F. MGNMRA90H42H163B; Carta di Identità n. AX0181580, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Salvatore Molè (C.F. MLOSVT85L10H163H), con studio in 97100 Ragusa in Piazza del Popolo n.1, con domicilio digitale ex art. 25, commi 1-bis e 1-ter, c.p.a. alla PEC salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it indicando altresì il telefax 095/7169876, quali recapiti per ricevere le informazioni relative al presente ricorso

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, Ufficio IX, **Ambito territoriale di Ragusa**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;

- Istituto d'Istruzione superiore "G.B. Vico - Umberto I - R. Gagliardi" Viale dei Platani n. 180 – 97100 Ragusa (RG), quale scuola polo per la Classe di concorso A046, in persona del Dirigente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;

- Istituto Comprensivo "Francesco Crispi" Via Vittorio Emanuele Orlando, 7 97100 Ragusa (RG), quale scuola polo per la Classe di concorso ADMM e ADSS in persona del Dirigente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;

e nei confronti di

- Bruno Nunzio, C.F. BRNNNZ59C19H163I, nato a Ragusa il 19-3-1959 ed ivi residente in via Ecce Homo n. 112 (Classe di concorso A046);
- Baglieri Simona, C.F. BGLSMN81L53H163L, nata a Ragusa il 13-7-1981 e residente in Santa Croce Camerina (RG) in c.da Canestanco n. 6 (Classe di concorso ADSS);
- Tumino Giusy, C.F. TMNGSY79H69H163W, nata a Ragusa il 29-6-1979 ed ivi residente in via dei Mirti n. 66 (Classe di concorso ADMM);

nonché nei confronti di

tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio e, dunque, in caso di rettifica delle graduatorie con la corretta attribuzione del punteggio in favore della ricorrente, individuati in tutti coloro che si trovano in posizione migliore, rispetto alla ricorrente, nella (i) graduatoria A046 prima fascia della Provincia di Ragusa, (ii) nella graduatoria ADSS prima fascia della Provincia di Ragusa e (iii) nella graduatoria ADMM prima fascia della Provincia di Ragusa, nei confronti dei quali si propone, come in calce al presente atto, istanza di notificazione per pubblici proclami.

**per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,**

-del provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Ragusa, prot. n. 3490 del 1-9-2020 pubblicato sul sito web dell'Usp di Ragusa in pari data, di approvazione delle graduatorie Provinciali prima fascia per il conferimento delle supplenze delle varie classi di concorso, tra cui la A046, la ADMM e la ADSS, finalizzate al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di secondo grado su posto comune e di sostegno, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 nonché degli ulteriori provvedimenti anche di rettifica delle graduatorie, nella parte in cui nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dei titoli e delle abilitazioni non valutate ai sensi della Tabella allegata al decreto di inserimento e aggiornamento delle Gps;

- del provvedimento di rettifica della graduatorie su posto di sostegno prot. 3643 del 8-9-2020 e prot. 3850 del 18-9-2020 nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dei titoli e delle abilitazioni non valutate ai sensi della Tabella allegata al decreto di inserimento e aggiornamento delle Gps nonché in violazione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4825 del 29-7-2020;

- del provvedimento di rettifica della graduatori su posto comune e sostegno prot. 3899 del 23-9-2020;

- ove occorra, della nota del Direttore Generale, Ufficio IV, Affari Generali, prot. n. 16799 del 27-7-2020 di avviso ai candidati con titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito all'estero nella parte in cui riconosce l'inserimento in graduatoria con riserva all'esito del decisum giurisdizionale, in cui sia da intendersi nel senso adottato dall'Amministrazione resistente ai fini del computo del punteggio spettante alla ricorrente;

- dei verbali e di tutti gli altri atti non conosciuti anche

- ove occorra, dell'O.M. n. 60 del 10.07.2020 con la quale il Ministro dell'Istruzione disciplina, in

prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo nell'ipotesi in cui sia da intendersi nel senso adottato dall'Amministrazione resistente ai fini del computo del punteggio spettante alla ricorrente;

- dei verbali e di tutti gli altri atti non conosciuti anche attinenti alla valutazione titoli, di data ed estremi ignoti, recante la valutazione dei titoli prodotti da parte ricorrente.
- di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto.

Nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'inserimento nella Graduatoria provinciale per le supplenze GPS, pubblicata dall'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia per le classi di concorso A046, ADMM e ADSS nella posizione più favorevole, con punteggio rispettivamente pari a 72 punti nella classe di concorso A046 e 83 punti nella medesima GPS classi di concorso ADMM e ADSS;

e per la conseguente condanna

all'inserimento della ricorrente nella Graduatoria provinciale per le supplenze GPS, nella posizione più favorevole rispetto ai punteggi di spettanza.

IN FATTO

La ricorrente ha preso parte alle procedure per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo¹, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 60/2020.

In data 5-8-2020, entro i termini di scadenza, la ricorrente ha proposto istanza all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Ufficio provinciale di Ragusa, per l'inserimento nella I fascia sia per il posto comune nella classe di concorso A046 che per i posti di sostegno nelle classi ADSS e ADMM.

Quanto all'inserimento nella prima fascia della classe di concorso A046, la ricorrente dichiarava il titolo di abilitazione, riconosciuto con provvedimento giurisdizionale del Consiglio di Stato con Sentenza n. 4825 del 29-7-2020 reso nel giudizio d'Appello, in cui la ricorrente era parte, iscritto al R.G. 10077/2019.

Nell'istanza veniva altresì autocertificato, tra i requisiti soggettivi, (i) il titolo di specializzazione su sostegno di I° grado, conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del d.lgs 206/2007, conseguito all'esito di un percorso di specializzazione con ammissione selettiva

e numero programmato, (ii) il titolo di specializzazione su sostegno di II° grado, conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del d.lgs 206/2007, conseguito all'esito di un percorso di specializzazione con ammissione selettiva e numero programmato, (iii e iv) ulteriori due titoli di specializzazione conseguiti all'estero per la scuola secondaria di I° e II° grado sul sostegno per gli alunni con disabilità ed (v) diploma di perfezionamento post laurea in materia di difficoltà dell'apprendimento in situazioni di handicap, corrispondente a 60 cfu accademici.

All'esito dell'istruttoria condotta dagli Istituti specificamente individuati per ciascuna classe di concorso (c.d. Scuole "polo"), con provvedimento n. 3490 dell'1-9-2020, venivano pubblicate le graduatorie definitive.

La ricorrente veniva inopinatamente inserita con riserva e le venivano riconosciuti, nelle tre distinte graduatorie di partecipazione, i seguenti (errati) punteggi:

CLASSE A046	CLASSE ADMM	CLASSE ADSS
27 punti (17 ^a posizione)	30 punti (29 ^a posizione)	30 punti (36 ^a posizione)

Palese risultava, quindi, la violazione e l'errata applicazione delle tabelle A/3 e A/7 allegate al D.M. 60/2020, nonché la violazione del decisum del Consiglio di Stato n. 4825/2020, in relazione alla valenza abilitativa dei titoli conseguiti all'estero.

Prontamente, con note di rettifica del 2-9-2020, la ricorrente sottoponeva gli errori di calcolo commessi dall'Amministrazione:

- (i) Quanto alla classe di concorso A046 non erano stati adeguatamente valutati i titoli abilitativi esteri e i loro relativi punteggi, secondo quanto disposto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 4825/2020. A tal proposito, giusta allegato A/3 (punti A.1. e A.2.) al D.M. 60/2020, il punteggio correttamente spettante, invero, doveva essere di punti **72** (di cui 42 punti per l'abilitazione conseguita presso l'Università "Dimitrie Cantemir" di Tirgu Mures (Romania), ritenuta la portata selettiva del corso, ossia 12 punti per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 punti per la selettività dello stesso), ai quali andavano aggiunti ulteriori 11 punti da attribuire per la votazione di "93/100" riportata dalla ricorrente a fine corso). Ai 53 punti ne andavano poi sommati 18 per le due specializzazioni su sostegno e 1 punto per il Corso di Perfezionamento, per un totale di 72 punti (12+30+11+1+18) e rideterminazione della posizione in graduatoria all'8° posto.

Sottoponeva altresì l'erroneo inserimento con riserva, malgrado la definitività del giudizio iscritto al R.G. 10077/2019 del Consiglio di Stato (definito con Sentenza n. 4825/2020).

(ii) Quanto alla classe di concorso ADMM, parimenti, non erano stati adeguatamente valutati i titoli abilitativi esteri e i loro relativi punteggi, secondo quanto disposto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 4825/2020. A tal proposito, giusta allegato A/7 (punti A.1. e A.2.) al D.M. 60/2020, il punteggio correttamente spettante, invero, doveva essere (nel minimo) di punti **83** (di cui 53 punti per l'abilitazione conseguita nella classe di concorso A046 presso l'Università "Dimitrie Cantemir" di Tirgu Mures (Romania) e 30 punti per l'abilitazione specifica su sostegno di cui 12 per la portata selettiva del corso e 18 per la votazione riportata di "87/100") e rideterminazione della posizione in graduatoria all'13° posto.

A superiore punteggio dovevano verosimilmente aggiungersi ulteriori 9 punti per l'ulteriore specializzazione su sostegno nella scuola secondaria di I° grado e punti 1 del il corso di specializzazione.

Sottoponeva altresì l'erroneo inserimento con riserva, malgrado la definitività del giudizio iscritto al R.G. 10077/2019 del Consiglio di Stato (definito con Sentenza n. 4825/2020).

(iii) Quanto alla classe di concorso ADSS, altresì, non erano stati adeguatamente valutati i titoli abilitativi esteri e i loro relativi punteggi, secondo quanto disposto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 4825/2020. A tal proposito, giusta allegato A/7 (punti A.1. e A.2.) al D.M. 60/2020, il punteggio correttamente spettante, invero, doveva essere (nel minimo) di punti **83** (di cui 53 punti per l'abilitazione conseguita nella classe di concorso A046 presso l'Università "Dimitrie Cantemir" di Tirgu Mures (Romania) e 30 punti per l'abilitazione specifica su sostegno di cui 12 per la portata selettiva del corso e 18 per la votazione riportata di "87/100") e rideterminazione della posizione in graduatoria all'19° posto.

Al superiore punteggio dovevano verosimilmente aggiungersi ulteriori 9 punti per l'ulteriore specializzazione su sostegno nella scuola secondaria di I° grado e punti 1 del il corso di specializzazione.

Sottoponeva altresì l'erroneo inserimento con riserva, malgrado la definitività del giudizio iscritto al R.G. 10077/2019 del Consiglio di Stato (definito con Sentenza n. 4825/2020).

Le note della ricorrente rimanevano senza riscontro.

I provvedimenti impugnati, tanto nei punteggi, quanto nell'inserimento con riserva, sono illegittimi in tanto in quanto non rispettano né i criteri di valutazione prestabiliti dalle tabelle su A/3 e A/7 né la portata della Sentenza n. 4825 del 29-7-2020 reso nel giudizio d'Appello, in cui la ricorrente era parte, iscritto al R.G. 10077/2019.

Se ne chiede l'annullamento, pertanto, per i seguenti motivi.

IN DIRITTO

I.

VIOLAZIONE DEL DECISUM GIURISDIZIONALE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 4825/2020. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DELLE TABELLE MINISTERIALI ALLEGATE ALL'ORDINANZA MINISTERIALE NUMERO 60/2020 RIFERITA ALLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE.

La ricorrente è una docente precaria che ha presentato istanza di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. I titoli abilitativi di accesso alla prima fascia – esattamente indicati nella domanda di inserimento nelle graduatorie - però, non sono stati valutati correttamente ai sensi della Tabella allegata all'ordinanza ministeriale 60/2020 di inserimento e aggiornamento delle graduatorie, così come riconosciuti dalla **Sentenza del Consiglio di Stato n. 4825/2020.**

Dalla corretta attribuzione del punteggio, deriva un miglior posizionamento in graduatoria della ricorrente:

CLASSE A046	CLASSE ADMM	CLASSE ADSS
Da 27 punti (17 ^a posizione) a 72 punti (8 ^a posizione)	Da 30 punti (29 ^a posizione) a 83 punti (13 ^a posizione)	Da 30 punti (36 ^a posizione) a 83 punti (19 ^a posizione)

Nello specifico, la Sentenza del Consiglio di Stato ha statuito che: *“In linea di fatto non appare contestato che l’odierno appellante sia in possesso, per un verso, del titolo di studio della laurea conseguito in Italia e, per un altro verso, dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania.*

Il richiesto riconoscimento dell’operatività di quest’ultimo in Italia viene negato dal Ministero sulla scorta della valutazione delle autorità rumene, le quali escludono il riconoscimento delle qualifiche professionali per coloro che non hanno conseguito il titolo di studio in Romania. 3.2 Invero, l’argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018). Una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell’operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia [...] le Autorità nazionali

sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all'estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea e sopra richiamati. A fronte della chiarezza dei principi e delle norme europee rilevanti in materia, non occorre sottoporre la questione alla Corte di giustizia in termini di rinvio pregiudiziale. 3.4 In proposito, va ricordato il principio a mente del quale l'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che, la p.a. , quando esamina una domanda di partecipazione da un cittadino di tale Stato membro, subordini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa

di detto Stato membro o al riconoscimento dell'equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall'università di un altro Stato membro, senza prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l'esperienza professionale pertinente dell'interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da

detta normativa (cfr. ad es. Corte giustizia UE sez. II, 06/10/2015, n.298). Le norme della direttiva 2005/36/CE , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretati nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. più di recente

Corte giustizia UE , sez. III , 06/12/2018 , n. 675). In dettaglio, per ciò che rileva nel caso di specie, va altresì richiamato l'art. 13 della direttiva 2013/55/UE, che ha modificato la predetta direttiva 2005/36, rubricato condizioni di riconoscimento: "1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro". A propria volta il successivo comma 3 statuisce: "3. Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 11 dallo

Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all'articolo 11, lettera c), punto i).” 3.5 Pertanto, a fronte della sussistenza in capo all'odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all'insegnamento, conseguita presso un paese europeo. A quest'ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l'erronea interpretazione delle autorità rumene, la p.a. odierna appellata è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado”.

Il principio enunciato dal Consiglio di Stato è stato confermato anche dal TAR Lazio, con la Sentenza n. 9459/2020, che ha inteso “uniformarsi al recente orientamento del Consiglio di Stato (sez.VI, n.1198/2020 e 2495/2020) il quale ha affermato che: “- invero, l'argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018); pertanto, una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell'operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia; - l'eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana. Piuttosto, le Autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all'estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea e

sopra richiamati. - in tale ottica, le norme della direttiva 2005/36/CE , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. più di recente Corte giustizia UE , sez. III , 06/12/2018 , n. 675); - per ciò che rileva nel caso di specie, va altresì richiamato l’art. 13 della direttiva 2013/55/UE, che ha modificato la predetta direttiva 2005/36, rubricato condizioni di riconoscimento: “1. Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro”. A propria volta il successivo comma 3 statuisce: “3. Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell’articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l’istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all’articolo 11, lettera c), punto i).” Pertanto, a fronte della sussistenza in capo a parte appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest’ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l’erronea interpretazione delle autorità rumene, il Ministero è chiamato unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”.

II.

VIOLAZIONE, SOTTO ALTRO PROFILO, DEL DECISUM DEL CONSIGLIO DI STATO. VIOLAZIONE DELL'ART 3 DELLA LEGGE 241/90 DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Nonostante la definitività della pronuncia, la ricorrente – in disparte dall'errato punteggio – continua ad essere inserita in graduatoria con “riserva”. Già con nota dell'Ufficio IV, Affari Generali, prot. n. 16799 del 27-7-2020, l'Ufficio scolastico regionale dava espresso avviso ai candidati con titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito all'estero dell'inserimento in graduatoria con riserva (solo) all'esito del decisum giurisdizionale. Definito il giudizio, quindi, l'inserimento in graduatoria merita definitività.

In tal senso, *“La sentenza di accoglimento di un'azione di annullamento, in definitiva, reca in sé un valore di accertamento costitutivo, in quanto, oltre all'annullamento dell'atto impugnato, produce anche effetti preclusivi e conformativi, nel senso che l'Amministrazione non può riprodurre il provvedimento con gli stessi vizi e deve tenere conto nel riesercizio del potere delle prescrizioni contenute nella sentenza, tanto che l'atto ripetitivo di quello annullato o adottato in contrasto con le prescrizioni conformative della sentenza contiene un vizio ulteriore, vale a dire quello di violazione o elusione del giudicato, e non a caso, l'art. 21-septies, L. n. 241 del 1990, qualifica nullo il provvedimento adottato in violazione o elusione del giudicato”* (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 10/06/2020, n. 6284).

Or, la ricorrente, al fine di evidenziare l'errore aveva proposto formale reclamo e richiesta di rettifica in autotutela. L'istanza non è stata riscontrata. Il punteggio attribuito dall'Amministrazione così come anche l'inserimento con riserva, non sono supportati da alcuna argomentazione logica.

Sul difetto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma -, ex multis con sentenza n. 9744/2020, pubblicata il 25.09.2020: *“...Dalla lettura della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli e dei motivi che hanno portato l'Amministrazione a inserire con riserva la ricorrente nella graduatoria del sostegno. Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato. La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inadeguata a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento. Ne discende l'accoglimento del*

ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione...”

DOMANDA CAUTELARE

Il ricorso è assistito dal prescritto *fumus boni iuris* e dal *periculum in mora*.

In particolare, in merito alla fondatezza del ricorso ci si riporta a quanto sopra affermato. In ordine, invece, alla sussistenza del grave ed irreparabile danno si evidenzia quanto segue. Le graduatorie provinciali GPS sono utilizzate per il conferimento di incarichi di supplenza in favore di soggetti precari. Il corretto posizionamento in graduatoria determina la possibilità di essere convocata per la stipula di contratti a tempo determinato; al contrario lo slittamento di numerosissime posizioni in graduatoria determina per l'istante l'impossibilità di prendere servizio ovvero lavorare in una sede disagiata e distante dalla propria sede lavorativa. L'istante, pertanto, in caso di mancata adozione di un provvedimento cautelare ritenuto opportuno, perderebbe la possibilità di essere inserita nella posizione che ha diritto ad occupare in graduatoria, non soltanto per l'avvio dell'anno scolastico 2020/21, ma anche per il successivo anno scolastico 2021/2022, avendo le Graduatorie Provinciali per le Supplenze valenza biennale. Si insiste, pertanto, per la concessione di un provvedimento cautelare con fissazione della camera di consiglio al solo fine di confermare il decreto presidenziale.

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R.

IN VIA CAUTELARE,

- sospendere l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e dei conseguenti connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di attribuire alla ricorrente, con riserva all'esito del merito di questo giudizio, il punteggio come indicato ed il corretto posizionamento in graduatoria: CLASSE A046, 72 punti (8^a posizione), Classe ADMM, 83 punti (13^a posizione), Classe ADSS, 83 punti (19^a posizione).

- In via subordinata, sospendere l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e dei conseguenti connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, la rivalutazione del punteggio con la valutazione di tutti i titoli e tutti i servizi indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

NEL MERITO,

- annullare i provvedimenti impugnati, connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di attribuire alla ricorrente il corretto punteggio spettante e la corretta posizione in graduatoria come indicato in ricorso e cioè CLASSE A046, 72 punti (8^a posizione), Classe ADMM, 83 punti (13^a posizione), Classe ADSS, 83 punti (19^a posizione).

Condannare l'Amministrazione, in caso di mancata immediata e utile riammissione della ricorrente al procedimento, al risarcimento del danno. Emettere ogni coerente statuizione, anche su spese e compensi.

L'importo del contributo unificato dovuto è di Euro 325,00.

**ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 41, QUARTO COMMA E 52, SECONDO COMMA
DEL CPA.**

L'elevato numero di potenziali controinteressati, e precisamente i soggetti inseriti in posizione superiore, i quali verrebbero scavalcati dalla ricorrente, determina la necessità di avanzare istanza al Presidente affinché questi autorizzi la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente o nelle modalità e nei termini che l'Ill.mo Presidente riterrà opportune ovvero necessarie.

Ragusa-Catania, 2-11-2020

Avv. Salvatore Molè